

Condizioni generali di contratto - Gestore

1. Premesse

1.1. Pellegrini spa è una società esercente, tra l'altro, attività di emissione e collocamento di buoni – cartacei, elettronici e digitali – legittimanti il relativo possessore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2002 c.c., all'acquisto di un bene o di un servizio presso la rete di esercizi con la stessa convenzionati, nei limiti del valore indicato su ciascun buono ed alle condizioni in esso riportate.

1.2. Esso Italiana s.r.l. e Pellegrini spa hanno concluso un contratto di collaborazione commerciale in virtù del quale Esso Italiana S.r.l. ha riconosciuto a Pellegrini il diritto di svolgere, nell'interesse di Esso Italiana S.r.l. ed in regime di esclusiva, attività di emissione e di distribuzione di titoli di legittimazione – cartacei, elettronici e/o digitali – utilizzabili per l'acquisto di prodotto carburante presso i **PV** come di seguito definiti (di seguito, per comodità, "Fuel Voucher"), e per eseguire altresì, in completa autonomia e con la massima diligenza, tutte le attività correlate alla gestione ed al rimborso dei medesimi **Fuel Voucher**.

1.3. Ai fini di cui sopra, Esso Italiana s.r.l. ha rilasciato il proprio preventivo consenso – con la dichiarazione che viene allegata in copia alle presenti condizioni generali sub A – a che, presso gli impianti di distribuzione a marchio Esso aderenti alla iniziativa, siano accettati Fuel Voucher emessi da Pellegrini spa utilizzabili per l'acquisto di prodotto carburante.

2. Definizioni

2.1. Ai fini del presente contratto, s'intende per:

- Pellegrini**, la società Pellegrini spa;
- EC**, l'esercente dell'impianto di distribuzione di carburante a marchio Esso;
- PV**, il punto vendita a marchio Esso (i.e. l'impianto di distribuzione di carburante) gestito dall'EC;
- Utilizzatore**, il soggetto possessore del Fuel Voucher emesso da **Pellegrini**;
- Fuel Voucher**, il titolo di legittimazione – cartaceo, elettronico e/o digitale – emesso da Pellegrini, e rispondente alle specifiche tecniche di cui al documento allegato sub B, di cui si allega un fac-simile sub allegato C;
- Fuel Voucher cartaceo**, il voucher in formato cartaceo;
- Fuel Voucher elettronico**, il voucher emesso tramite carta a microchip (tipo bancomat) ed utilizzabile tramite POS di tipo bancario connesso al sistema centrale di **Pellegrini**, atto ad identificare l'**Utilizzatore**, a memorizzarne in sicurezza i crediti (in termini di Fuel Voucher disponibili), ed a consentire all'**EC** la registrazione dei dati univoci della transazione (a titolo esemplificativo: codice utilizzatore, codice dell'esercizio convenzionato, valore dei **Fuel Voucher**, data e ora dell'operazione);
- Fuel Voucher digitale**, il voucher trasmesso da **Pellegrini** all'**Utilizzatore** in via digitale (via email o scaricabile dalla app);
- Gestionale**, il programma ovvero l'applicazione per smartphone realizzati da **Pellegrini** ai fini dell'incasso dei **Fuel Voucher** da parte degli esercizi convenzionati.

3. Oggetto

3.1. L'EC si impegna ad accettare dall'**Utilizzatore** i **Fuel Voucher** per l'acquisto di carburante fino alla concorrenza del valore nominale del Fuel Voucher, ai prezzi dallo stesso esposti presso il **PV** ed in conformità alle procedure illustrate da **Pellegrini** nel documento allegato sub B.

3.2. Per ciò che specificamente concerne il **Fuel Voucher** elettronico, le parti danno atto che l'obbligo di cui sopra graverà sull'EC soltanto laddove quest'ultimo sia munito – ed abbia rilasciato dichiarazione in tal senso nella sezione "C" del Modulo di adesione allegato sub D – degli appositi terminali al riguardo necessari.

3.3. Le parti precisano che l'obbligazione dell'EC di cui al comma 3.1 che precede sarà limitata alla sola fornitura di prodotto carburante, ritenendosi esclusa e vietata – pena la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. – la vendita di beni o la prestazione di servizi differenti.

4. Regole di accettazione del Fuel Voucher presso i PV

4.1. Il **Fuel Voucher** non dà alcun diritto a resto e/o a conguaglio in denaro, e – per ciò che specificamente concerne il **Fuel Voucher** cartaceo – deve essere speso in un'unica soluzione. L'EC, pertanto, si obbliga a non corrispondere denaro all'**Utilizzatore** qualora il valore della prestazione da quest'ultimo richiesta fosse inferiore a quello del **Fuel Voucher**. Resta inteso che, laddove il valore della prestazione richiesta dall'**Utilizzatore** fosse superiore a quello del **Fuel Voucher**, l'eccedenza dovrà essere da quest'ultimo saldata in denaro.

4.2. Ai fini dell'accettazione del **Fuel Voucher**, l'EC si impegna ad utilizzare il **Gestionale** messo a disposizione da **Pellegrini**, disponibile via web e tramite mobile app, che consente di verificare la validità dei **Fuel Voucher** in tempo reale e di chiederne il rimborso. Le modalità di utilizzo del **Gestionale** sono dettagliate nell'Allegato B del presente contratto.

4.3. A tal fine, l'EC ha l'obbligo di validare i **Fuel Voucher** attraverso il **Gestionale** secondo le procedure descritte nell'Allegato B del presente contratto contestualmente alla presentazione da parte dell'**Utilizzatore** del **Fuel Voucher**. Il mancato utilizzo di questo sistema da parte dell'EC manleva **Pellegrini** da qualunque richiesta di rimborso su **Fuel Voucher** già utilizzati, contraffatti e, comunque, non validi.

4.4. Fermo l'obbligo di utilizzo del **Gestionale** di cui al punto 4.2., le Parti danno atto e convengono che nessun onere di controllo sulla validità del **Fuel Voucher** graverà sull'EC, atteso che tale controllo sarà automaticamente e preventivamente effettuato dal **Gestionale**. Per effetto di ciò, ed esemplificativamente, sarà da intendersi come gravante su Pellegrini l'obbligo di segnalare attraverso il **Gestionale** la non conformità del **Fuel Voucher** alle specifiche di cui all'allegato sub B, ovvero di rilevarne, a titolo esemplificativo, l'eventuale scadenza, alterazione, falsificazione, furto e/o smarrimento.

4.5. Ai fini della individuazione delle procedure da seguirsi per l'incasso dei **Fuel Voucher**, le parti fanno fin d'ora riferimento al manuale contenuto nel documento allegato sub B.

5. Modalità e termini di rimborso del Fuel Voucher

5.1. Pellegrini si obbliga a rimborsare all'EC l'integrale valore dei **Fuel Voucher** da quest'ultimo accettati in conformità alle procedure indicate nel documento allegato sub B. Tale rimborso dovrà essere effettuato da Pellegrini, a mezzo bonifico bancario, alle coordinate indicate dall'EC nella scheda di adesione. Tale pagamento dovrà essere effettuato da Pellegrini entro 7 giorni dall'invio, da parte dell'EC, di apposita nota di debito (fuori campo IVA, ai sensi dell'art 2 D.P.R. 633/1972) che quest'ultimo dovrà generare ed inviare a Pellegrini avvalendosi del **Gestionale** facendone richiesta ai giovedì. Una volta decorso tale termine senza che il pagamento dovuto da **Pellegrini** sia

stato effettuato, il credito dell'EC diverrà produttivo di interessi al saggio legale.

5.2. Le parti convengono che l'EC provvederà a richiedere il rimborso dei **Fuel Voucher**, nei termini e nelle modalità di cui sopra, soltanto al raggiungimento di un importo minimo rimborsabile di euro 200,00, fermo in ogni caso il diritto dello stesso EC di richiedere qualunque ne sia il valore, il rimborso dei **Fuel Voucher** accettati nel mese precedente. Resta inteso che i termini di pagamento previsti ed indicati nel 5.1 decorrono sempre dal giovedì.

5.3. Le parti precisano che nessun corrispettivo spetterà all'EC a fronte dell'esecuzione della presente convenzione (né nei confronti di **Pellegrini**, né, per quanto possa occorrere, nei confronti di Esso Italiana s.r.l.).

5.4. E' espressamente vietata, all'EC, la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.

6. Modalità di gestione e conservazione dei Fuel Voucher

6.1. Ferme le regole operative contenute nel documento allegato sub B, l'EC si obbliga a conservare, per un periodo di sei mesi decorrenti dal relativo incasso, le matrici dei **Fuel Voucher** cartacei e digitali accettati presso il **PV**, nonché – in caso di **Fuel Voucher** elettronico – copia dello scontrino emesso a fronte dell'erogazione del prodotto carburante all'**Utilizzatore**.

6.2. L'EC si obbliga fin d'ora ad inviare la suddetta documentazione ad Esso Italiana s.r.l., qualora quest'ultima ne facesse espressa richiesta.

7. Durata della convenzione

7.1. La presente convenzione è da intendersi stipulata per la durata indicata nella sezione D del modulo di adesione, e comunque per una durata non superiore a quella della convenzione tra **Pellegrini** ed Esso.

7.2. E' in ogni caso riconosciuto a ciascuna parte il diritto insindacabile di recedere, per qualsiasi motivo, dalla presente convenzione, con preavviso non motivato di trenta giorni da inviarsi, mediante raccomandata A/R, agli indirizzi indicati nella scheda di adesione.

7.3. In ipotesi di recesso (tanto dell'EC quanto di **Pellegrini**), sarà comunque fatto salvo il diritto dell'EC di essere rimborsato del valore dei **Fuel Voucher** accettati durante il periodo di preavviso sopra pattuito.

8. Precisioni e condizione risolutiva

8.1. Le parti danno atto che l'adesione dell'EC al presente contratto comporterà l'insorgere di un rapporto contrattuale unicamente tra quest'ultimo e **Pellegrini**. Qualsivoglia contestazione e/o pretesa scaturente dal presente contratto, pertanto, potrà essere fatta valere dall'EC esclusivamente nei confronti della sola Pellegrini.

8.2. Le parti convengono che costituisce condizione risolutiva del presente contratto lo scioglimento, qualunque ne sia la ragione:

- lo scioglimento, qualunque ne sia la ragione, del contratto di collaborazione menzionato al punto n. 1.2 delle premesse;
- lo scioglimento, qualunque ne sia la ragione, dei rapporti contrattuali con Esso Italiana s.r.l. dai quali consegua l'esclusione di tutti i **PV** gestiti dall'EC dalla rete vendita a marchio Esso;
- la cessione a terzi, da parte di Esso Italiana S.r.l., dei **PV** gestiti dall'EC, a qualsiasi titolo avvenga e comunque sia attuata, ivi incluso mediante stipula di un contratto definitivo di cessione di ramo d'azienda che includa i **PV** gestiti dall'EC.

Nell'ipotesi contemplata alla lettera a) che precede, dovrà ritenersi revocata l'autorizzazione citata al punto n. 1.3 delle premesse, con efficacia decorrente dal termine che sarà indicato, a cura di **Pellegrini**, nella comunicazione al riguardo inviata all'EC.

8.3. Le parti convengono fin d'ora che l'eventuale comunicazione di Esso Italiana s.r.l. inviata con riguardo alla circostanza di cui al precedente comma 8.2, lettera a), sarà l'unica facente fede per l'EC, anche per quanto attiene il termine di validità dell'autorizzazione citata al punto n. 1.3 delle premesse, irrilevanti risultando eventuali diverse comunicazioni a quest'ultimo inviate da **Pellegrini**.

9. Esclusiva

9.1. L'EC si obbliga – con ciò vincolandosi ad un obbligo di esclusiva in favore di **Pellegrini** – a non concludere e/o a non proseguire, con i soggetti concorrenti di quest'ultima, rapporti contrattuali che consentano l'utilizzo, ai fini dell'acquisto di carburante, presso il proprio **PV**, di **Fuel Voucher** emessi da tali soggetti.

9.2. Le parti danno atto, per quanto possa occorrere, che in alcun modo potrà intendersi limitata l'attività di accettazione, presso i **PV**, dei buoni carburante direttamente emessi da Esso Italiana s.r.l. L'accettazione di tali buoni emessi direttamente da Esso Italiana s.r.l. sarà consentita fino alla data del 31 marzo 2018.

9.3. L'obbligazione di esclusiva di cui sopra è prevista dalle parti a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c..

10. Informativa trattamento dati personali

10.1. I dati raccolti ed acquisiti per l'esecuzione del presente contratto formano oggetto di trattamento nel rispetto della normativa contenuta nel Codice sulla Privacy (d. lgs. 196/2003).

10.2. I dati relativi all'EC potranno essere utilizzati per adempiere agli obblighi di cui al presente contratto, nonché per fini promozionali e/o statistici, anche mediante comunicazione dei dati medesimi a soggetti terzi ed anche su guide, elenchi e sito internet aziendale. L'EC potrà opporsi al loro utilizzo scrivendo a Pellegrini spa – Divisione Buoni Pasto, Via Lorenteggio 255 – 20152 Milano.

11. Foro competente

11.1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere con riguardo al presente contratto, ivi comprese quelle inerenti la sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, competente a decidere in via esclusiva sarà il Foro di Milano.

12. Spese

12.1. Le spese per l'eventuale registrazione del presente contratto saranno da imputarsi alla parte che, con la propria condotta, abbia reso necessaria la registrazione medesima.

Allegati:

- Consenso di Esso Italiana s.r.l. all'incasso dei **Fuel Voucher** presso i **PV**;
- Manuale per l'utilizzo del **Gestionale** per la validazione e per la richiesta di rimborso dei **Fuel Voucher**;
- Immagini fac-simili dei **Fuel Voucher** nel formato cartaceo e digitale;
- Modulo di adesione per l'accettazione dei **Fuel Voucher**.